

Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino)

Modifica del 4 novembre 2009

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 14 novembre 2007¹ concernente la viticoltura e l'importazione di vino è modificata come segue:

Art. 20 lett. b e c

Il territorio vitivinicolo svizzero è suddiviso in tre regioni:

- b. la regione della Svizzera tedesca comprendente i Cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, Soletta, Argovia, Sciaffusa, Turgovia, San Gallo, Glarona, Zurigo, Svitto, Zugo, Lucerna, Obvaldo, Nidvaldo, Appenzello Esterno e Appenzello Interno, Uri, Grigioni ad eccezione della Mesolcina e Berna ad eccezione della regione del lago di Biemme;
- c. la regione della Svizzera italiana comprendente il Cantone Ticino e la Mesolcina.

Art. 21 cpv. 3^{bis}, 5 e 6

^{3bis} L'area di produzione dell'uva può essere estesa a un'area limitrofa del territorio svizzero purché:

- a. sia previsto da un accordo internazionale;
- b. il vigneto costituisca un'entità geografica ben definita con il vigneto svizzero limitrofo;
- c. i requisiti specifici siano fissati dal Cantone interessato, d'intesa con l'Ufficio federale; e
- d. le disposizioni di controllo al di fuori del territorio svizzero siano garantite da un organo di controllo riconosciuto nel Paese interessato.

⁵ Essi non possono fissare tenori minimi naturali di zucchero inferiori ai tenori seguenti:

¹ RS 916.140

	Vitigni bianchi °Brix	Vitigni rossi °Brix
Regione Svizzera romanda	15,2°	17,0°
Regione Svizzera tedesca	15,8°	17,0°
Regione Svizzera italiana	15,8°	17,6°

⁶ Le rese delle unità di superficie fissate dai Cantoni non possono essere superiori alle rese seguenti:

	Vitigni bianchi kg/m ²	Vitigni rossi kg/m ²
Regione Svizzera romanda	1,4	1,2
Regione Svizzera tedesca	1,4	1,2
Regione Svizzera italiana	1,2	1,2

Art. 24a Zona di produzione transfrontaliera

Alle condizioni di cui all'articolo 21 capoverso 3^{bis}, l'area di produzione dei vini con indicazione geografica tipica o dei vini da tavola può essere estesa a un'area limitrofa del territorio svizzero.

Art. 29 cpv. 2

² Il tenore naturale di zucchero deve essere determinato, prima del trattamento della vendemmia, mediante un rifrattometro controllato dal laboratorio cantonale.

Art. 30 cpv. 3

³ Essi raccolgono le dichiarazioni di incantinamento secondo l'articolo 29 capoverso 6.

II

Gli allegati 1–3 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2010.

4 novembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato 1
(art. 19 cpv. 1)

Termini vinicoli specifici

Diciture	Definizioni
Auslese/Sélection/ Selezione	Denominazione per un vino a denominazione di origine controllata definita dalla legislazione cantonale.
Beerenauslese/ Sélection de grains nobles	Vino a denominazione di origine controllata elaborato con uve colpite da marciume nobile. Il tenore naturale minimo di zucchero è fissato dai Cantoni. Esso è di almeno 26,0 % Brix. L'arricchimento e la concentrazione sono vietati.
Beerli/Beerliwein	Vino rosso a denominazione di origine controllata vinificato senza i raspi.
Château/Castello/ Schloss	Denominazione per un vino a denominazione di origine controllata definita dalla legislazione cantonale.
Eiswein/Vin de glace	Vino a denominazione di origine controllata ottenuto da uve gelate sulla pianta al momento della raccolta e pressate prima del loro disgelo. La vendemmia deve essere effettuata a una temperatura inferiore o uguale a -7 °C. L'arricchimento e la concentrazione sono vietati. Almeno 15 % di volume di alcol potenziale, ossia almeno 25,3 % Brix.
Federweiss/ Weissherbst	Vino a denominazione di origine controllata della Svizzera tedesca ottenuto da uve di vitigni rossi pressate prima o all'inizio della fermentazione.
Flétri, flétri sur souche	Vino dolce a denominazione di origine controllata ottenuto da uve appassite sulla pianta, di tenore pari almeno a 13 % di volume di alcol potenziale, non arricchito con alcol, zucchero o succo d'uva concentrato, contenente ancora dello zucchero residuo dopo la fermentazione normale. L'arricchimento e la concentrazione sono vietati. Le denominazioni mezzo appassito, semiappassito, ecc. sono vietate.
Gletscherwein/ Vin des Glaciers	Vino bianco a denominazione di origine controllata prodotto in Vallese, affinato nella Valle d'Anniviers secondo la tradizione locale, elaborato con vini di uno o più vitigni, di diverse annate e con tendenza all'ossidazione.

Diciture	Definizioni
Oeil-de-Perdrix	Vino rosato a denominazione di origine controllata ottenuto da uve indigene del vitigno Pinot nero.
Passerillé/Strohwein/ Sforzato	Vino a denominazione di origine controllata elaborato a partire da uve bianche o rosse essiccate su paglia, graticci, in cassette o applicando altri metodi appropriati. L'arricchimento e la concentrazione sono vietati.
Pressé doux/Süssdruck	Vino rosato elaborato a partire da uve rosse pressate prima o durante la fase iniziale della fermentazione.
Primeur/Novello/ Vin nouveau	Vino vinificato e imbottigliato prima della fine dell'anno di vendemmia.
Riserva/Reserva	Vino a denominazione di origine controllata del Ticino o della Mesolcina (Riserva) o dei Grigioni (Reserva) messo in commercio dopo un periodo d'invecchiamento di almeno 18 mesi per i vini rossi e 12 mesi per i vini bianchi a partire dal 1° ottobre dell'anno di vendemmia.
Spätlese/ Vendange tardive/ Vendemmia tardiva	Vino a denominazione di origine controllata ottenuto da uve raccolte almeno 7 giorni dopo la data di vendemmia abituale per la denominazione e per il vitigno considerati e prodotto secondo i criteri qualitativi definiti nella legislazione cantonale. Il tenore naturale di zucchero deve essere superiore alla media annuale.
Sur lie(s)/auf der Hefe ausgebaut	Vino affinato sulle fecce almeno per un inverno.
Trockenbeerenauslese	Vino a denominazione di origine controllata, costituito da uve appassite sulla pianta, raccolte e vinificate secondo la tradizione della Svizzera tedesca. Tenore naturale di almeno 34,3 % Brix. L'arricchimento e la concentrazione sono vietati.
Village(s)	Denominazione per un vino a denominazione di origine controllata definita dalla legislazione cantonale.
Vin doux naturel	Sinonimo di un vino liquoroso che corrisponde a una definizione cantonale precisa in materia di limitazione della produzione e del tenore di zucchero. L'arricchimento e la concentrazione sono vietati.

Allegato 2
(art. 21 cpv. 5)

Tavola di conversione dei gradi Brix e dei gradi Oechsle

Gradi Oechsle in funzione del percento massico di saccarosio
Temperatura di riferimento: 20 °C

% Brix	°Oe	% Brix	°Oe	% Brix	°Oe
0.0	0.0	14.0	56.8	22.0	91.9
1.0	3.9	14.2	57.6	22.2	92.8
2.0	7.8	14.4	58.5	22.4	93.7
3.0	11.7	14.6	59.4	22.6	94.6
4.0	15.7	14.8	60.2	22.8	95.5
5.0	19.6	15.0	61.1	23.0	96.4
6.0	23.6	15.2	61.9	23.2	97.3
7.0	27.7	15.4	62.8	23.4	98.2
7.6	30.1	15.6	63.7	23.6	99.2
7.8	30.9	15.8	64.5	23.8	100.1
8.0	31.8	16.0	65.4	24.0	101.0
8.2	32.6	16.2	66.2	24.2	101.9
8.4	33.4	16.4	67.1	24.4	102.8
8.6	34.2	16.6	68.0	24.6	103.7
8.8	35.0	16.8	68.8	24.8	104.7
9.0	35.9	17.0	69.7	25.0	105.6
9.2	36.7	17.2	70.6	25.2	106.5
9.4	37.5	17.4	71.5	25.4	107.4
9.6	38.3	17.6	72.3	25.6	108.4
9.8	39.2	17.8	73.2	25.8	109.3
10.0	40.0	18.0	74.1	26.0	110.2
10.2	40.8	18.2	75.0	26.2	111.1
10.4	41.6	18.4	75.8	26.4	112.1
10.6	42.5	18.6	76.7	26.6	113.0
10.8	43.3	18.8	77.6	26.8	113.9
11.0	44.1	19.0	78.5	27.0	114.9
11.2	45.0	19.2	79.4	27.2	115.8
11.4	45.8	19.4	80.3	27.4	116.7
11.6	46.6	19.6	81.1	27.6	117.7
11.8	47.5	19.8	82.0	27.8	118.6
12.0	48.3	20.0	82.9	28.0	119.6
12.2	49.2	20.2	83.8	28.2	120.5
12.4	50.0	20.4	84.7	28.4	121.5
12.6	50.9	20.6	85.6	28.6	122.4
12.8	51.7	20.8	86.5	28.8	123.3
13.0	52.5	21.0	87.4	29.0	124.3
13.2	53.4	21.2	88.3	29.2	125.2
13.4	54.2	21.4	89.2	29.4	126.2
13.6	55.1	21.6	90.1	29.6	127.2
13.8	55.9	21.8	91.0	29.8	128.1
14.0	56.8	22.0	91.9	30.0	129.1

Allegato 3
(art. 23 cpv. 1 lett. b)

Denominazioni tradizionali

Le denominazioni tradizionali sono:

Dôle (VS)

Dorin (VD)

Ermitage du Valais o Hermitage du Valais (VS)

Fendant (VS)

Goron (VS)

Johannisberg du Valais (VS)

Malvoisie du Valais (VS)

Nostrano (TI e Mesolcina)

Salvagnin (VD)

Païen o Heida (VS)